TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO n. 109/2013 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Giuliana Santa Trotta,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

letto il reclamo proposto dal debitore esecutato [redacted] nel ricorso ex art.591 ter c.p.c del 10.03.2025 col quale sostanzialmente contesta l'avviso di vendita pubblicato dal professionista delegato in seno alla procedura esecutiva in epigrafe per l'incorrettezza nella descrizione del bene immobile staggito;

letto l'art. 591ter cpc ai sensi del quale *"Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione",* per cui il legittimato al ricorso ai sensi dell'art. 591ter è in primo luogo il professionista delegato e solamente in un secondo momento gli interessati, i quali sono legittimati ad impugnare non già l'atto dell'ausiliario del giudice quanto il successivo provvedimento del GE il quale, investito della questione provvede informalmente con decreto, senza convocare le parti, salvo che non lo ritenga necessario;

letto il parere del PD su richiesta del GE nel quale *"ritiene che possano esserci ragioni di opportunità affinchè il G.E. possa valutare positivamente le contestazioni mosse dal debitore esecutato. Infatti, anche a tutela degli eventuali terzi interessati ai beni oggetto di esecuzione la S.V. Ill.ma potrebbe ritenere che*

quanto lamentato dalla difesa del Sig. [redacted] in ordine alla necessità di una maggiore specificazione circa la titolarità della pensilina e lo stato di inutilizzabilità e pericolosità dei serbatori situati sul piazzale del compendio pignorato, sia oggetto di un breve chiarimento da demandare al Ctu nominato geom. Mario Noce.

";

ritenuto, pertanto di dover accogliere le istanze del debitore con remissione degli atti al CTU per i chiarimenti di cui all'istanza;

PQM

ACCOGLIE il reclamo formulato con ricorso depositato in data 12/03/2025 e per l'effetto:

SOSPENDE la vendita fissata per il giorno 15/04/2025;

DISPONE la rimessione degli atti al professionista delegato ed al CTU affinchè renda i chiarimenti di cui all'istanza del PD del 13/03/2025.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti della procedura espropriativa (ivi compreso al debitore esecutato eventualmente con deposito nelle forme ex art. 492, secondo comma, c.p.c.), ai procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, nonché al professionista delegato alle operazioni di vendita.

Si comunichi a cura della cancelleria

Lagonegro, 04/04/2025

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009